



# COMUNE DI SORGONO

PROVINCIA DI NUORO

**Ordinanza del Sindaco**

**N. 8 DEL 13-05-2024**

**Oggetto: Ordinanza antincendio 2024**

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono causare gravi pericoli di incendi;

**VISTO** l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/34 del 30/04/2024 "Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016."

**RITENUTO** necessario, per salvaguardare la pubblica incolumità ed evitare e attenuare i gravi danni derivanti dagli incendi estivi, predisporre misure idonee atte a prevenire, per quanto possibile, tali pericoli;

**VISTA** la legge n. 353 del 21/11/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi così come novellata dal D.L.120/2021 convertito con modificazioni dalla L.155/2021;

**VISTA** la legge n. 8 del 27 aprile 2016, Legge Forestale della Sardegna;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

**VISTE** le Leggi e i Regolamenti vigenti in materia di Pubblica Sicurezza e Polizia Forestale;

**VISTO** il D. lgs 18 agosto 2000 n° 267;

## ORDINA

- **Ai proprietari conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo**, di ripulire entro il **1° GIUGNO 2024** da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.
- **Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli** sono altresì tenuti a creare

una fascia parafuoco, con le modalità di cui al punto precedente o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore ai 10 metri;

- **I proprietari o i conduttori di colture cerealicole** sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- **I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie**, contigui con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- **Tutti i proprietari e/o conduttori di terreni** siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al primo punto, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco avente larghezza non inferiore a 5 metri;
- **Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario** devono provvedere entro il **1° GIUGNO 2024**, al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera pertinenza;
- **I soggetti competenti** ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, N° 285 "Codice della Strada", devono provvedere alla rimozione, all'avvio e recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo.

Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui all'art. 7 delle "Prescrizioni Regionali antincendio 2023-2025", allegate alla Delibera della G.R. n. 11/34 del 30 Aprile 2024 della Regione autonoma della Sardegna;

## **D I S P O N E**

"Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, è punito secondo quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato D -"Prontuario delle sanzioni amministrative"- delle prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/34 del 30 Aprile 2024 della Regione Autonoma della Sardegna che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.

Trascorso inutilmente il termine per la pulizia delle aree indicate nella diffida, si provvederà all'emanazione di Ordinanza nominativa, la cui inadempienza comporterà l'esecuzione d' ufficio con addebito delle spese al contravventore.

Ulteriori violazioni alla presente Ordinanza, saranno punite a norma delle leggi vigenti nelle singole materie nonché delle disposizioni del Codice Penale.

**Altresì si invita tutta la cittadinanza al rispetto delle norme contenute nelle Prescrizioni Regionali Antincendi 2023/2025, allegate alla Delibera G.R. n. 11/34 del 30 Aprile 2024**, di cui può prendersi visione anche presso l'ufficio di Polizia Locale del Comune.

A norma dell'art. 3 – comma 4 – L. N° 241/90, si avverte che, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 06.12.1971, n. 1034;

- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

il Corpo Forestale di V.A. della Regione, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e tutte le forze dell'ordine, sono incaricati di vigilare sulla osservanza ed esecuzione della presente Ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco  
Zedde Francesco

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-05-2024 al 28-05-2024

Li 13-05-2024

Il Responsabile della Pubblicazione  
Carta Paola